



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 30/03/2017

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Mauro CABIATI	SINDACO	X	
Renzo AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Renata AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Angelo MILANI	CONSIGLIERE	X	
Sara CABRINO	CONSIGLIERE	X	
Franca AVONTO	CONSIGLIERE	X	
Ornella STOCCO	CONSIGLIERE	X	
Bruno BAIARDO	CONSIGLIERE		X
Fabrizio BREMIDE	CONSIGLIERE	X	
Matteo COSTANZO	CONSIGLIERE	X	
Ilaria OLIARO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che l'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, ha disposto per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, specificando che il divieto non si applica alla TARI, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, nonché agli Enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del T.U. di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000;

Atteso che l'art. 1, comma 42, della legge di stabilità proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;

L'articolo 1, comma 42, lettera a) proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

A tal fine viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015; si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie particolari);

Ricordato che questo Comune, per l'anno d'imposta 2016:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 14/04/2016 esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota 2016
Aliquota ridotta abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40
Aliquota agevolata unità immobiliare, concessa in uso gratuito a	0,96 aliq.ordin.

parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b), legge 208/2015)	0,48 aliq. ridotta
Aliquota ordinaria	0,96
Fabbricati di cat. D	0,30 (parte comunale)
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 13, lett. a), legge 208/2015)	0,96
Aree edificabili	0,96
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€. 200,00

Preso atto che il gettito IMU incassato dal Comune nell'anno 2016 ammonta a €. 546.376,99, fatte salve le operazioni di accertamento ordinario che determineranno l'importo definitivo accertato per l'anno 2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visto l'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge di stabilità 2016, concernente disposizioni inerenti i comodati d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado;

Visto l'art. 1, comma 10, lettere c) e d), nonché art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016, concernenti l'esenzione IMU sui terreni agricoli;

Visto l'art. 1, comma 14, lettere a), b), c) e d), della legge di stabilità 2016, concernente modifiche alla disciplina della TASI, prevedendo l'esenzione della stessa per l'abitazione principale;

Visto l'art. 1, comma 17, lettere a), b), c), d), e) e f), della legge di stabilità 2016, concernente la dotazione del Fondo di solidarietà comunale incrementato dallo Stato di 3.767,45 milioni di euro, per ristorare i Comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni concernenti la TASI prima casa e IMU terreni, nonché concernente la riduzione da 4.717,90 a 2.768,80 milioni di euro la quota di alimentazione dei Comuni al Fondo di solidarietà comunale;

Preso atto della nuova ridefinizione del Fondo di solidarietà per l'anno 2016, che per il Comune di Villanova Monferrato è pari a €. 120.550,35;

Visto che sulla base delle scelte di politica fiscale e legislativa sopra espresse, degli incassi IMU 2016, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a € 545.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 27/11/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 10; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 3 (Consiglieri di minoranza Bremide, Costanzo, Oliaro);

DELIBERA

1. di confermare le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2017 già applicate nell'anno 2016**, nel modo seguente:

Fattispecie	Aliquota 2016
Aliquota ridotta abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40
Aliquota agevolata unità immobiliare, concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b), legge 208/2015)	0,96 aliq.ordin. 0,48 aliq. ridotta
Aliquota ordinaria	0,96
Fabbricati di cat. D	0,30 (parte comunale)
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 13, lett. a), legge 208/2015)	0,96
Aree edificabili	0,96
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€. 200,00

2. Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,30 di competenza comunale e dell'aliquota dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80, lettera g) della L. 228/2012.
3. di stimare in € 545.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013).

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
(GIAMPIERO BIGINELLI)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

☐

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

☒

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PIERANGELO SCAGLIOTTI)